

Comunicato stampa

Edifici storici: lettera degli architetti italiani al Mibact

"gli ingegneri cercano di aggirare le sentenze che non consentono loro di essere direttori dei lavori"

Roma, 23 novembre 2016. L'accusa degli architetti è precisa e circostanziata: gli ingegneri stanno tentando di aggirare quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza 21/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da alcuni Ordini locali per consentire anche a quella figura professionale la possibilità di svolgere l'attività di direzione dei lavori sugli immobili vincolati di rilevante carattere storico e artistico. Una richiesta che viene argomentata sostenendo che l'attività di direzione dei lavori possa essere ricondotta a mero rilievo tecnico e quindi, in quanto tale, esercitabile dagli ingegneri.

La dura presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è contenuta in una lettera inviata al capo di Gabinetto del Mibact nella quale viene sottolineato come "non corrisponda al vero che gli ingegneri possono avere un ruolo nella 'parte tecnica' degli edifici vincolati" e stigmatizzato "l'ennesimo tentativo di voler aggirare la tematica delle competenze professionali".

Nella lettera - nella quale il Consiglio Nazionale degli Architetti manifesta biasimo e riprovazione per il tentativo messo in atto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri - viene anche sottolineata la necessità che il Ministero si faccia promotore di un confronto al fine di una verifica congiunta (ingegneri ed architetti) sulla tematica delle competenze professionali poiché la sentenza 21/2014 è stata estremamente chiara sulla "parte tecnica" degli immobili vincolati.

ufficio Stampa
Silvia Renzi, 338.2366914

Cod. NC7A
Cod. CG/ne**Protocollo Generale (Uscita)**
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0003644
Data: 23/11/2016Al Capo di Gabinetto del
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Prof. Giampaolo D'Andrea
ROMAgabinetto@beniculturali.it
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.itIng. Armando Zambrano
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
ROMAarmando.zambrano@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

Oggetto: Rif. circolare del CNI del 28/10/2016, prot. n. U-rsp/6252/2016 – Competenze professionali degli Architetti sugli edifici vincolati – valutazioni.

Si fa seguito alla circolare del CNI del 28/10/2016, prot. n. U-rsp/6252/2016, e relativi allegati, di cui, innanzitutto, si stigmatizza l'ennesimo tentativo di voler aggirare la tematica delle competenze professionali.

Ciò premesso, si evince dal testo della circolare che è evidente il tentativo di aggirare quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza 21/2014, dal momento in cui tali Giudici si sono espressi anche relativamente all'aspetto della "parte tecnica" sugli immobili vincolati.

Il Consiglio di Stato ha testualmente affermato, in tale sentenza, che "Non può, pertanto, essere condivisa la tesi degli Ordini appellanti secondo cui l'attività di direzione dei lavori nel caso di specie potesse essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, in quanto tali esercitabili anche dai professionisti ingegneri. Né può essere condiviso l'argomento secondo cui, a ben vedere, l'attività di direzione dei lavori coinciderebbe ex se con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, atteso che i) di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento; ii) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori".





CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Non risponde al vero, quindi, che gli ingegneri possono avere un ruolo nella "*parte tecnica*" degli edifici vincolati.

Privi di pregio, peraltro, sono i riferimenti giurisprudenziali dei Giudici di primo grado, citati nel documento della Soprintendenza, dal momento in cui, oltre al fatto che non è dato sapere se tali sentenze siano state impugnate, prevale sempre e comunque la giurisprudenza del Giudice superiore di secondo grado, ovvero la citata sentenza del Consiglio di Stato 21/2014.

Ed è comunque innegabile che tale sentenza è stata confermata anche dinanzi alla Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite 29 febbraio 2016 n.3915, che ha rigettato tutte le presunte violazioni proposte dal CNI.

Si osserva, inoltre, che in merito all'appunto sul ruolo degli Ingegneri in rapporto agli edifici vincolati, comprensivo di scheda sul concetto di "*parte tecnica*", trasmesso dal CNI al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Capo di Gabinetto, Prof. Giampaolo D'Andrea, quest'ultimo, a cui viene inviata la presente per opportuna conoscenza, dovrebbe comunque effettuare un confronto in merito a questa tematica anche con lo scrivente CNAPPC, al fine di una verifica congiunta (ingegneri ed architetti) sulla tematica delle competenze professionali, dal momento in cui, in base a quanto sopra rappresentato, la sentenza 21/2014 è stata estremamente chiara sulla "*parte tecnica*" degli immobili vincolati.

Nel rimanere in attesa di un riscontro, dal parte del Prof. D'Andrea del MIBACT per un incontro condiviso, e nel manifestare disapprovazione, biasimo e riprovazione sul tentativo del CNI di voler sovvertire esiti giudiziari di annose questioni sulle competenze professionali, si porgono distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

